

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 934

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPPUZZO, VENTRE, DONATO, PULLI e  
BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1993

---

Equipollenza del ciclo di studi compiuto dagli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza al ciclo di studi delle università statali. Diploma di laurea in «Scienze della difesa»

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'iter formativo dell'ufficiale in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza è regolato dalle leggi 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, e 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, nonché dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito dalla legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito dalla legge 5 giugno 1933, n. 816, e successive modificazioni, rispettivamente per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e per le Scuole di applicazione.

L'estrema severità degli insegnamenti, nella quasi totalità impartiti da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli previsti presso le università statali, risponde a criteri di selezione e tende a dare all'ufficiale, oltre ad una solida preparazione tecnico-professionale, anche una cultura di base superiore a carattere scientifico, giuridico-amministrativo e sociale (secondo i vari indirizzi di laurea seguiti), che possa favorire, attraverso un processo di continua osmosi, la più stretta integrazione tra la società militare e quella civile.

Carriera durante, inoltre, il livello di tale preparazione culturale e professionale viene ulteriormente elevato mediante la frequenza di corsi di perfezionamento e di qualificazione a carattere post-universitario, quale quello di Stato Maggiore, previsto dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito.

Tuttavia, mentre agli effetti amministrativi, funzionali e retributivi, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, è prevista l'equiparazione degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza ai funzionari civili dello

Stato muniti di diploma di laurea, agli altri effetti di legge tale equiparazione non esiste. Infatti, in relazione al riconoscimento giuridico degli studi svolti presso le Accademie e le Scuole di applicazione, ai sensi della vigente normativa (regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, leggi 22 maggio 1959, n. 397, 23 giugno 1990, n. 169, e 27 maggio 1991, n. 168), sono considerati validi gli esami sostenuti dai frequentatori dei citati istituti di formazione ai fini del conseguimento di diplomi di laurea presso le università statali. In particolare, con le citate leggi n. 169 del 1990 e n. 168 del 1991 gli ufficiali reclutati dal 1984 in poi possono, superando un limitato numero di esami residui, acquisire un titolo di laurea civile presso gli atenei dello Stato, mentre tale possibilità è, di fatto, preclusa a coloro che sono stati reclutati antecedentemente a tale data. In ogni caso, per l'ufficiale che ha completato l'iter formativo viene a mancare il riconoscimento di un livello d'istruzione superiore che possa essere utile anche per l'eventuale inserimento nel mondo civile del lavoro.

La situazione descritta è, pertanto, riduttiva non solo sotto l'aspetto morale, in quanto vengono trascurati diritti obiettivamente connessi con la formazione culturale e l'impiego in servizio, ma anche sotto l'aspetto sostanziale. Infatti, l'ufficiale, oltre ad avere limiti d'età per il collocamento in pensione generalmente più bassi rispetto al funzionario civile, attualmente, per effetto della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, può lasciare il servizio attivo in anticipo sui predetti limiti e pertanto in età relativamente giovane.

Inoltre, tale fenomeno di esodo anticipato potrebbe essere innescato a breve sca-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denza anche dalle continue riduzioni dello strumento militare.

In tali casi, mentre si può rendere indispensabile l'accesso degli ufficiali - fuoriusciti dall'Amministrazione della difesa - al mondo civile del lavoro, la mancanza di un titolo giuridicamente idoneo elimina ogni possibilità di trovare giusta collocazione in quei settori, compresi gli altri rami della pubblica amministrazione, ove sia richiesta una generale formazione culturale di livello universitario.

La presente iniziativa tende ad eliminare l'inconveniente descritto, anche in analogia a quanto è avvenuto presso diversi Stati esteri, specie europei comunitari, dove in molti casi si è giunti a prevedere per l'ufficiale un apposito titolo di laurea.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo. In particolare:

- il comma 1 riconosce il ciclo di studi compiuto, con successo, dagli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle Forze armate e della Guardia di finanza equipollente al corso di studi previsto per il conseguimento del diploma di laurea presso le università statali;

- il comma 2 rimanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, la definizione delle modalità attuative del provvedimento e di partecipazione degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza ai concorsi pubblici riservati al personale in possesso del diploma di laurea.

L'iniziativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il ciclo di studi compiuto dagli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle Forze armate e della Guardia di finanza presso le Accademie e le Scuole di applicazione militari, concluso anche in data precedente a quella di entrata in vigore della presente legge, è equipollente, a tutti gli effetti, al corso di studi previsto per il conseguimento del diploma di laurea presso le università degli studi statali. Ai suddetti ufficiali, che abbiano completato con successo il predetto ciclo di studi, è riconosciuto il possesso del diploma di laurea in «Scienze della difesa».

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, saranno definite le modalità attuative della presente legge e di partecipazione degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza ai concorsi pubblici riservati a personale in possesso del diploma di laurea.